

Roma, 29 settembre 2022

NOTIZIARIO N. 80

DEMANIO: FIRMATO L'ACCORDO PER IL PDR - ANNO 2022

La pausa di riflessione presa dall'Agenzia ha dato i suoi frutti e ci ha permesso di migliorare i vecchi criteri di corresponsione del PDR

Ieri pomeriggio abbiamo concluso una riunione nazionale con l'Agenzia del Demanio, riuscendo, come promesso, a sottoscrivere l'accordo per la corresponsione del PDR - anno 2022.

Quello di quest'anno è stato un accordo sofferto, perché abbiamo voluto fermamente rimettere mano ai criteri con i quali il premio viene corrisposto, che erano rimasti fermi al 2018 e ritenuti da noi penalizzanti su diverse fattispecie.

Per onor di verità diciamo che abbiamo insistito in modo compatto e unitario come fronte sindacale, salvo poi "dividerci" sul considerare bastanti o meno alcune aperture fatte dall'Agenzia.

Nell'ultima riunione in cui affrontammo l'argomento infatti (28 luglio scorso), c'è stato chi, come Cisl e Salfi, era disponibile a firmare già l'accordo con alcune piccole aperture da parte dell'Agenzia, che però non ne aveva recepite altre, da noi ritenute importanti e rivendicate da tutto il tavolo sindacale.

Per accelerarne la conclusione, la Cisl chiese addirittura all'Amministrazione di firmare l'accordo solamente con le sigle che ci stavano, visto che in una precedente occasione (quando firmammo l'accordo sul lavoro agile), l'Agenzia aveva accettato di firmare l'intesa senza la disponibilità di tutti i sindacati (ricorderete infatti che la Cisl non la firmò).

Come FLP invece insistemmo per avere ulteriori modifiche ai criteri di corresponsione del premio, pena la mancata firma, nostra e di altri, e l'Agenzia scelse di aggiornare la riunione per valutare ulteriormente le richieste fatte.

Con soddisfazione possiamo dire che la pausa di riflessione ha prodotto i suoi effetti positivi ed abbiamo ottenuto un netto miglioramento di alcuni criteri per l'erogazione del premio:

- eliminazione della penalizzazione relativa alla mancata corresponsione del PDR a chi va in pensione in corso d'anno e per chi, a qualsiasi altro titolo, lascia l'Agenzia sempre durante l'anno;
- Il premio verrà corrisposto sulla base dei giorni effettivi di presenza dell'anno;
- ai fini del calcolo dei giorni di presenza, non saranno riconosciute anche le assenze relative ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 104/92 fino a un max di 18 giorni, per l'assistenza al coniuge o al convivente more uxorio o all'unito civilmente, nonché ai parenti e agli affini entro il 1° grado, così come anche i permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per i dipendenti che assistono figli minori portatori di handicap grave (*senza alcun limite come per i dipendenti portatori di handicap grave che erano gli unici tutelati nei precedenti criteri*);
- non saranno considerate assenze altresì quelle relative al congedo per le donne vittime di violenza di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015, richiamato all'art. 55 del CCNL.

L'UFFICIO STAMPA